

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO CORRADI

Seduta del 16/04/2024

FATTO

Il ricorrente riferisce:

- di aver pubblicato, nel maggio del 2023, un annuncio *online* per la vendita di un orologio di pregio e di essere stato contattato da un potenziale acquirente, con il quale si accordava per regolare la transazione con assegno circolare.
- Di essersi recato il 24 maggio 2023, insieme all'acquirente, presso una filiale dell'intermediario resistente per procedere alla consegna dell'orologio ed all'incasso del prezzo convenuto. Di aver ricevuto rassicurazioni dalla cassiera in merito all'autenticità dell'assegno circolare (emesso il 23 maggio 2023 e di importo pari a € 10.000,00) che gli era stato rilasciato dal promissario acquirente e, pertanto, di aver provveduto a versarlo sul proprio conto. Di aver, conseguentemente, consegnato l'orologio all'acquirente e sottoscritto la "*Dichiarazione di vendita e lecita provenienza*".
- Di essersi accorto, il successivo 26 maggio 2023, a seguito di una verifica della lista movimenti del conto, dello storno di € 10.000,00 avente causale "*Assegno*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

impagato. Assegno falso/contraffatto/clonato” e di un addebito di € 20,00 per commissioni inerenti all’operazione.

- Di aver inoltrato, il 28 maggio 2023, reclamo alla banca negoziatrice nonché alla banca trattaria, chiedendo il rimborso di € 10.020,00.
- Che la banca trattaria rigettava la richiesta non ritenendo di essere responsabile in quanto l’assegno circolare era inesistente, presentando una numerazione non presente nei suoi archivi, così come inesistente era la filiale indicata sul titolo quale quella di emissione. Assumeva, inoltre, di non aver mai ricevuto o rilasciato richieste di bene emissione.
- Che la banca negoziatrice, oggi intermediario resistente, rigettava, a sua volta, l’istanza, negando il fatto che l’operatore di sportello lo aveva rassicurato circa l’autenticità dell’assegno e attribuendo lui la responsabilità per non aver “*verificato la correttezza del QR Code presente sul titolo*”.
- Che, invero, l’intermediario convenuto non aveva, evidentemente, verificato, tramite la lettura del QR Code, l’autenticità del titolo così come la corrispondenza del codice CAB a quello della filiale risultante dal titolo quale emittente. Infatti, se la verifica fosse stata effettivamente eseguita, lo stesso si sarebbe avveduto che al codice CAB stampigliato sull’assegno non corrispondeva la filiale (inesistente) pure su questo indicata.
- Di non essere stato, comunque, avvisato dal personale della filiale di eventuali rischi connessi alla forma di pagamento prescelta.

L’intermediario, in sede di contro repliche, eccepisce che:

- l’impiegata effettuava i controlli sull’assegno circolare mediante l’utilizzo di uno scanner dotato di un software in grado di compiere tutte le verifiche richieste dall’ABI.
- La Circolare ABI n. 5 del 22 marzo 2016 prevede per gli assegni più recenti, come quello oggetto del presente contenzioso, l’apposizione del QR Code, un codice bidimensionale contenente le informazioni che vanno raffrontate con quelle presenti sul titolo stesso, con obbligo di inviare un “*alert*” laddove le informazioni non corrispondano o vi siano problemi nella lettura del titolo e del codice.
- Gli *alert* sono inviati in automatico dal software e, nel caso di specie, nessuno ve ne è stato.
- Come rilevato dalla società fornitrice del c.d. “*lettorino*”, il software a corredo degli scanner della banca esegue tutti i controlli di sicurezza previsti dalla normativa ABI.
- È orientamento condiviso dei Collegi ABF (cfr. Collegio ABF di Milano n. 8815/23; Collegio ABF di Bologna n. 6466/2022) escludere la responsabilità della banca quanto il titolo risulti valido *ictu oculi* secondo la diligenza del banchiere medio.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Per quanto riguarda la c.d. bene emissione, questa non è più considerata elemento dirimente e la banca risulta obbligata a adoperarla solo su espressa richiesta del cliente, che, nel caso specifico, non c'è stata.
- Da quanto risulta, nessuna assicurazione sarebbe stata fornita dalla cassiera.
- I cassieri, per consuetudine, non forniscono mai questo tipo di assicurazioni, essendo vincolate al salvo buon fine, come previsto in contratto.
- Nel caso concreto, è palese l'imprudenza del ricorrente, il quale avrebbe potuto almeno accertarsi dell'identità del compratore visto il valore dell'oggetto compravenduto ed utilizzare un metodo di pagamento più affidabile.
- Rispetto alla quantificazione del danno e alla prova dello stesso, il ricorrente non ha allegato nulla che provi la proprietà del presunto orologio ed il suo valore commerciale, né l'avvenuta consegna del bene.

In sede di repliche, la ricorrente sottolinea che:

- quanto sostenuto dall'intermediario nelle controdeduzioni, circa l'impiego di uno scanner per la verifica digitale della validità del titolo, contrasta con quanto inizialmente sostenuto dalla banca nel riscontro al reclamo, laddove sostiene di essersi "*limitato ad una verifica materiale dell'assegno oltre all'esistenza dell'ABI e del CAB della banca/filiale emittente o presunta tale*".
- Riguardo all'utilizzo dello scanner, l'intermediario resistente non fornisce prova che nel caso *de quo* sia stato effettivamente utilizzato uno scanner né che quello effettivamente in dotazione presso la filiale sia quello di cui alle certificazioni allegate.
- La diligenza imposta alla cassiera avrebbe necessitato che la stessa lo avrebbe dovuto informare di come e quando l'importo del titolo sarebbe stato accreditato e consigliare nella scelta di metodi di pagamento più affidabili.
- In merito alla eccepita assenza di prova documentale sulla consegna del bene oggetto di vendita e sul danno sofferto dal ricorrente è agli atti la denuncia penale, ove è indicato il nominativo del sedicente acquirente, riportato anche nella "*Dichiarazione di vendita e lecita provenienza*" sottoscritta in occasione del trasferimento dell'orologio.
- L'orologio era stato acquistato nel novembre 2022 al prezzo di € 8.000,00.

L'intermediario nelle contro repliche ribadisce che:

- non è provato che l'orologio consegnato al sedicente acquirente sia lo stesso acquistato nel novembre 2022.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Il ricorrente era pienamente consapevole dell'esistenza di modalità più sicure per l'incasso del prezzo di vendita e, quindi, la sua è stata una condotta incauta, frutto di una scelta libera e del tutto indipendente dalle presunte rassicurazioni della cassiera.
- L'incauta condotta del ricorrente deve identificarsi con la consegna anticipata del bene senza attendere il buon fine dell'assegno circolare.

DIRITTO

La controversia in esame riguarda la richiesta di rimborso della somma portata da un assegno circolare rivelatosi contraffatto. In particolare, il titolo in questione – emesso da un intermediario terzo e negoziato presso la resistente – è stato utilizzato quale mezzo di pagamento del corrispettivo della vendita di un orologio di proprietà del ricorrente.

Le parti non concordano sulle indicazioni fornite dal dipendente dell'intermediario resistente al momento della presentazione dell'assegno allo sportello.

Il ricorrente, correntista della banca resistente, afferma di aver versato l'assegno e consegnato l'orologio al compratore solo dopo che l'impiegata allo sportello aveva fornito rassicurazioni sulla validità del titolo.

Nel caso di specie, non era né richiesta né rilasciata la conferma di bene emissione, ovvero la verifica attraverso una semplice telefonata alla filiale della banca emittente.

Parte ricorrente invoca la responsabilità della banca negoziatrice per non aver rilevato la manifesta falsità del titolo ed aver ingenerato un legittimo affidamento circa la validità e l'autenticità dell'assegno circolare portato all'incasso. Chiede quindi la condanna della banca negoziatrice al risarcimento del danno, quantificato nell'importo facciale del titolo (€ 10.000,00) oltre ad € 20,00 addebitate per commissioni sull'operazione.

Secondo l'orientamento consolidato dei collegi territoriali, la banca negoziatrice risponde per il cattivo pagamento dell'assegno contraffatto solo in caso di evidente alterazione del titolo.

In tema, la Suprema Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che: *“la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo”* (Cass., Sez. III, 4 ottobre 2011, n. 20292; Cass., Sez. I, 15 luglio 2005, n. 15066).

Al riguardo, questo Collegio rileva la presenza sull'assegno oggetto del presente ricorso della dicitura *“vale fino a”*, chiaramente difforme rispetto a quella *“vale fino a euro”* rinvenibile nel prototipo di assegno circolare di cui alla Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del



22 marzo 2016. L'operatore di sportello avrebbe potuto facilmente rinvenire (stante le sue ovvie conoscenze) l'anomalia in parola e ritenere falso un assegno che non riporta la valuta in una sua parte ove, invece, appare rilevante che sia indicata.

Se a quanto, si aggiunge che l'intermediario resistente ammette nel riscontro al reclamo che il proprio dipendente ha svolto delle ricerche tese all'esistenza "dell'ABI e del CAB della banca/filiale emittente", la responsabilità della negoziatrice emerge al di là di ogni ragionevole dubbio, in quanto, difatti, dalla verifica del CAB si sarebbe dovuto facilmente rilevare che a tale codice non corrisponde la filiale della banca trattaria indicata sull'assegno di che trattasi.

Sotto altro profilo, la ricerca effettuata dall'operatore di sportello è stata determinante per la scelta del ricorrente di accettare il pagamento tramite l'assegno perché, a prescindere da quanto dedotto dalle parti sul punto, pare più che plausibile ritenere che allo stesso siano state fornite delle rassicurazioni. Diversamente opinando, difatti, non sarebbero comprensibili le finalità a fronte delle quali l'operatore avrebbe effettuato la verifica dell'esistenza dell'ABI e del CAB dopo quella "materiale dell'assegno".

Conseguentemente la condotta dell'operatore di sportello, sicuramente non tenuta secondo la diligenza del buon banchiere, è tale da far ritenere responsabile l'intermediario resistente, il quale, peraltro, non allega alcuna documentazione capace di comprovare che siano state effettivamente eseguite le verifiche tramite il lettore scanner.

Si rileva, poi, che l'intermediario ammette di non aver richiesto alla banca trattaria "il bene emissione", comportamento questo che, a differenza da quanto asserito dal medesimo intermediario, è per i Collegi ABF ancora rilevante ai fini della valutazione dell'eventuale responsabilità in capo alle banche negoziatrici (cfr., Coll. Roma, decisione n. 16426/2021, Coll. Bologna, decisione n. 1076/2024).

Quanto, infine, alla possibilità di riconoscere un concorso di colpa del ricorrente ai sensi dell'art. 1227 Codice civile, pare opportuno richiamare la decisione n. 20978 del 24 novembre 2020 con cui il Collegio di Coordinamento, in un caso analogo a quello per cui è oggi ricorso, ha avuto così occasione di pronunciarsi: "Quanto al ricorrente, non sembra che nel caso specifico possa configurarsi a suo carico una responsabilità concorrente ai sensi dell'art.1227 comma 1 c.c., per il solo fatto di avere consegnato l'orologio a uno sconosciuto contattato via internet senza attendere l'accredito effettivo dell'assegno, dato che la consegna del bene avvenne solo a seguito della dichiarazione di bene emissione da parte della banca negoziatrice, con la quale intratteneva il rapporto contrattuale e alla quale, per le modalità di svolgimento della vicenda, sarebbe semmai spettato di identificare il terzo, dovendo altrimenti svuotarsi del tutto il valore che l'ordinamento attribuisce negli scambi tra i privati al rilascio degli assegni circolari come mezzi di pagamento di massima affidabilità, a fronte del generale principio di contestualità nella esecuzione delle prestazioni contrattuali sinallagmatiche. Proprio per questo, il rifiuto del creditore di ricevere un assegno circolare come mezzo di pagamento è generalmente ritenuto contrario a correttezza e buona fede (ex plurimis, v. Cass.SU, 18.12.2007, n.26617; Cass., 7.7.2003, n.10695), a meno che, ovviamente, non sussista un motivo giustificato. Ma qui il motivo giustificato certo non sussisteva, dato che il ricorrente si era recato in banca proprio per avere conferma dell'autenticità del titolo e aveva ottenuto una



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

risposta affermativa, sicché sarebbe assurdo ravvisare nel suo comportamento una qualche colpa concorrente con quella dell'intermediari".

In merito alla quantificazione del danno, il Collegio di Coordinamento, con la medesima decisione sopra richiamata, ha affermato il seguente principio di diritto: *"Nel caso di vendita di un bene di cui il venditore si sia spogliato facendo legittimo affidamento sulla dichiarazione di bene emissione dell'assegno circolare, poi risultato falso, consegnatogli dall'acquirente in pagamento del prezzo, la banca negoziatrice che abbia ingenerato tale affidamento è tenuta al **pagamento della somma corrispondente al valore facciale del titolo**".*

In merito alla prova dell'avvenuta vendita, vi è da sottolineare che nella denuncia-querela, sporta dal ricorrente e prodotta in atti, è descritto il bene oggetto di compravendita, è riferito il nominativo dell'acquirente e dato atto della consegna dell'orologio. Ne consegue che questo Collegio, convenendo con quanto già statuito dal Collegio di Torino, con la decisione n. 8801/23, ritiene la denuncia sufficiente a fornire la prova in parola, *"vista la rilevanza di tale documento per la pubblica fede e la correlata responsabilità assunta dal denunciante"*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 10.020,00 (diecimilaventi/00).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI